

EMERGENZA COVID-19**IMPORTANTE
NOVITÀ PER
PERSONE IN
CONDIZIONI
DI SALUTE
FRAGILI!!!**

La Legge n. 133 del 24/9/2021, nel convertire in legge il Decreto Legge n. 111 del 6/8/2021 ha **nuovamente introdotto** (attraverso l'inserimento dell'articolo 2-ter) la **possibilità, fino al 31/12/2021**, di assentarsi dal lavoro **per i lavoratori cosiddetti fragili** a meno che gli stessi non possano rendere la loro prestazione lavorativa in modalità agile.

Ricordiamo che per **lavoratori fragili** sono da intendersi **coloro che hanno ricevuto dalle competenti Autorità medico-legali** una delle seguenti attestazioni:

- *lavoratore beneficiario a titolo personale, di quanto previsto dalla Legge 104/1992 art. 3 comma 3,*
- *di versare in una condizione di immunodepressione con necessità di effettuare relative terapie salvavita,*
- *di essere affetti da patologie oncologiche con necessità di effettuare relative terapie salvavita.*

Il **codice nosologico** che il medico di medicina generale deve segnalare nel certificato di assenza è il **V15.9**.

Il **trattamento economico è equiparato al ricovero ospedaliero**. I **giorni di assenza non possono essere considerati dal datore di lavoro come giornate di malattia** (sono neutri ai fini della determinazione del superamento del periodo di comporta).

Lo Stato stanzierà 396 milioni di euro per l'anno 2021 per far fronte ai maggiori oneri sostenuti sia dai datori di lavoro che da Inps, i quali potranno chiedere entrambi allo Stato il rimborso delle indennità erogate ai lavoratori fragili.

Per questa ragione la **Cgil di Modena** resta **fermamente convinta** che essendo questi oneri posti in **capo allo Stato e non all'Inps**, l'Ente dovrebbe remunerare tali assenze anche oltre le **180 giornate annue**, chiedendo poi il rimborso allo Stato. L'assenza dei lavoratori fragili è infatti **un'assenza di tipo precauzionale e non un'assenza dovuta ad una malattia in corso**.

